

della Commissione della Legislazione sul messaggio
24 ottobre 1961 concernente l'introduzione delle norme di
applicazione della legge federale 19 giugno 1959 sull'as-
sicurazione per l'invalidità

(del 15 dicembre 1961)

La Commissione della Legislazione ha preso in attento esame il messaggio del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di decreto legislativo concernente l'applicazione della LAI del 19 giugno 1959.

Questa legge è entrata in vigore il 1. gennaio 1960 e la sua applicazione in sede cantonale è ancora retta in via provvisoria dalle disposizioni esecutive promulgate dal Consiglio di Stato il 29 dicembre 1959 in conformità dell'art. 85 cpv. 3 della legge federale.

Il disegno di decreto legislativo in esame deve ora sostituire quel disciplinamento provvisorio nel campo degli obblighi d'applicazione della LAI spettanti al Cantone. Tale sostituzione, dovendosi effettuare entro il 31 dicembre 1961, riveste carattere d'urgenza.

Le proposte del Consiglio di Stato ricalcano integralmente le norme contenute nel decreto esecutivo suaccennato, già ritenute aderenti al diritto federale dal Dipartimento federale dell'interno e dimostratesi idonee a regolare la materia attraverso l'esperienza di quasi due anni.

Il messaggio spiega esaurientemente quali siano i punti essenziali e i limiti di applicazione che la legge federale sull'AI assegna ai Cantoni e che sono: l'organizzazione e il funzionamento della Commissione cantonale della assicurazione invalidità; l'istituzione del Tribunale arbitrale paritetico incaricato di decidere sulla privazione delle facoltà di curare gli assicurati e di fornire loro medicine o mezzi ausiliari; l'istituzione e l'organizzazione dell'Ufficio regionale per l'integrazione professionale degli invalidi.

L'esecuzione della LAI in sede cantonale è affidata dalla legge stessa alle Casse cantonali di compensazione AVS: l'art. 1 del disegno in esame non fa che richiamare questa attribuzione, mentre l'art. 2 stabilisce l'applicazione analogetica nel campo dell'AI delle disposizioni degli art. dal 2 al 12 e dal 16 al 18 del decreto legislativo di applicazione della legge federale sulla assicurazione vecchiaia e superstiti. Giova notare, per quanto riguarda il contenzioso, che lo stesso è ora affidato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di Appello) in virtù delle nuove leggi cantonali del 6 aprile 1961.

Per ciò che concerne la Commissione AI, la cui composizione è fissata dalla legge federale in 5 membri, fra i quali deve essere inclusa almeno una donna, si prende atto della mole di lavoro smaltita dalla stessa nell'istruzione delle numerosissime domande (3666 nel 1960, 1863 a fine settembre 1961) pervenute nel periodo iniziale dell'introduzione dell'assicurazione. Essa dovrà presumibilmente esaminare ogni anno un complesso di 800/900 richieste.

Il nostro Cantone ha già provveduto all'istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio regionale per l'integrazione professionale degli invalidi, con i compiti previsti dall'art. 63 della LAI. L'autorità federale ha delimitato la circoscrizione dell'Ufficio estendendola a tutto il Cantone.

La Commissione della Legislazione condivide pure il disposto dell'art. 5 del disegno di decreto, prevedente che il Tribunale arbitrale paritetico, competente a decidere sulla privazione delle facoltà per i professionisti delle arti sanitarie di curare gli invalidi e fornire loro medicinali o altri mezzi ausiliari, sia nominato di volta in volta dal C.d.S.. Non si giustificherebbe la creazione di un apparato giudicante permanente quando è facile prevedere che questi casi costituiranno, a non averne dubbio, delle eccezioni.

Con queste considerazioni la Commissione della Legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio governativo e il relativo decreto legislativo concernente le norme di applicazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

Per la Commissione della Legislazione:

P. Bignasca, relatore

Barchi P.F. - Borella F. - Induni Em. - Maino -
Snider.